

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1955

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (Di iniziativa del senatore Moro) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 401, 402, 403, 404, 405, 412
BARDELLINI	408
BRAITENBERG	409
DE LUCA	403, 405, 408
GERVASI	402, 403, 404, 406, 412
MOLINELLI	408, 411
MORO	410
ROVEDA	408
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	402, 403, 404, 405, 411
TARTUFOLE	407

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Mo-

linelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

La Sottocommissione, come si era rimasti d'accordo, ha concluso il suo lavoro e ha elaborato un testo degli articoli residui che viene sottoposto oggi all'esame della Commissione. Il testo suddetto assorbe anche le precedenti proposte di emendamenti presentate a questa parte del disegno di legge, sia dal senatore Moro che dal Sottosegretario di Stato, i quali vi hanno rinunciato in favore del nuovo testo concordato.

Ricordo anzitutto che il senatore Moro ha proposto la soppressione degli articoli da 12 a 33 del suo progetto originario. Se non si fanno osservazioni questa soppressione si intende approvata.

Passiamo dunque all'esame degli articoli successivi. Darò lettura del testo proposto dalla Sottocommissione.

CAPO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34.

Ai fini delle norme concernenti gli assegni familiari, il credito all'artigianato, l'apprendistato e le provvidenze per l'artigianato dei territori montani sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate dalla presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, concernente gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane, è modificato come segue: « Le aziende predette cessano di far parte del settore per l'industria della Cassa medesima ».

Sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, concernente il credito all'artigianato;

b) l'articolo 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

c) l'articolo 64 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

È inoltre abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

GERVASI. All'articolo in esame, primo comma, proponiamo il seguente emendamento: dopo le parole « territori montani » aggiungere le altre « dei tributi e contributi erariali e locali, della previdenza e assistenza e in genere ai fini di ogni altra norma concernente l'artigianato ».

La ragione dell'emendamento è evidente. Oggi praticamente gli artigiani si trovano sempre in contrasto con gli uffici fiscali per il fatto di essere o non essere considerati artigiani. Infatti, per esempio, le disposizioni concernenti la categoria C-1 della ricchezza mobile danno luogo a continue contestazioni; se noi stabiliamo che agli effetti dei contributi e tributi locali

o erariali deve essere considerato artigiano chi rientra in questa legge, avremo un chiarimento della posizione delle imprese artigiane rispetto alle norme contenute nelle varie leggi e saranno escluse quelle imprese che da questa legge non sono considerate artigiane.

Mi si è fatto rilevare che la mia proposta comporterebbe il parere dei Ministeri finanziari. Su questo terreno mi dichiaro incompetente; osservo, però, che secondo il mio concetto, noi non vincoliamo il Governo o i Ministeri finanziari a seguire una determinata linea, ma solo indichiamo che qualora in future leggi siano previsti dei privilegi specificamente per la categoria artigiana, queste facilitazioni dovranno essere applicate senza contestazione di sorta alle imprese riconosciute artigiane da questa legge.

PRESIDENTE, *relatore*. In sede di Sottocommissione, a proposito di questo emendamento, ho dichiarato di ritenere necessario il parere della Commissione di finanza. Vi si tratta infatti di tributi erariali e locali, e come Presidente debbo ricordare l'articolo di Regolamento che ci imporrebbe di interrompere la discussione, per chiedere appunto il suddetto parere.

Per queste ragioni pregherei il senatore Gervasi di non insistere.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei fare una breve dichiarazione. Il Ministero per l'industria ed il commercio non ha intavolato ancora le necessarie trattative con i Ministeri finanziari per regolare questa materia.

Noi proporremo al Ministero delle finanze la estensione della proposta definizione anche ai fini tributari. Ci rendiamo conto che il Ministero delle finanze dovrà fare i suoi calcoli e dovrà rendersi conto della incidenza specifica di questa applicazione. Faremo di tutto perchè si giunga ad una soluzione che tenga conto anche della posizione assunta questa mattina dal senatore Gervasi.

Debbo però aggiungere che, a parte quello che il Presidente ha ricordato, che cioè in ogni caso una norma del genere dovrebbe andare alla Commissione di finanze, se voi insisteste perchè nella legge fosse posta questa norma, io dovrei

chiedere una sospensione della discussione per prendere contatto con il Ministero delle finanze.

Se è accettata questa mia dichiarazione, e se si dà credito alla nostra intenzione favorevole alla applicazione automatica quanto è possibile della norma, salvo gli accertamenti finanziari, l'emendamento potrebbe anche essere ritirato dal senatore Gervasi.

PRESIDENTE, *relatore*. In seno alla Sottocommissione si era auspicata la votazione di un ordine del giorno su questo punto. Con questo, e col resoconto che riproduce gli interventi del senatore Gervasi e del rappresentante del Governo, si potrebbe rinunciare all'emendamento ed evitare di sospendere la discussione.

DE LUCA. Quando vi è una definizione legislativa dell'artigianato, tutti gli organi dello Stato vi si debbono adeguare.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di una norma che tocca la finanza dello Stato.

DE LUCA. Le conseguenze economiche e finanziarie saranno quelle che saranno, una volta che abbiamo stabilito una certa definizione dell'artigianato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Possono farsi due ipotesi, che ci si trovi di fronte a leggi o a disposizioni tributarie. È chiaro che questa legge non dovrebbe modificare le leggi tributarie, ma avrebbe valore solo nel campo amministrativo.

DE LUCA. L'onorevole Sullo mi insegna che quando una legge successiva è incompatibile con la applicazione della legge precedente, la legge precedente si intende abrogata.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quando si tratta di una legge speciale no, senatore De Luca.

DE LUCA. Io penso in modo deciso che quando una nuova legge è incompatibile con l'applicazione della legge precedente, per la parte in cui la seconda legge è incompatibile con la prima, la prima si intende abrogata.

Per questo, senatore Gervasi, la pregherei di ritirare il suo emendamento, che ritengo superfluo.

PRESIDENTE, *relatore*. Ho già detto che avevamo trovato una soluzione: potremmo formulare un ordine del giorno da votarsi alla fine della discussione.

GERVASI. Non insisto sul mio emendamento, anche per non intralciare il corso della discussione e l'approvazione di questo disegno di legge. Tengo però a confermare che per conto mio l'aggiunta sarebbe stata possibile ed avrebbe chiarito molte di quelle che sono le continue contestazioni ai fini dell'applicazione delle imposte.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 34, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge, alle imprese inquadrare nella gestione per le aziende artigiane della Cassa unica assegni familiari è concessa l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 3 su domanda dei rispettivi titolari.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è concessa l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, su domanda, ad ogni titolare di licenza comunale per l'esercizio di un mestiere artigiano, nel caso che l'attività sia esercitata senza l'ausilio di lavoratori dipendenti, esclusi i familiari e congiunti del titolare.

Resta salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 nei confronti delle imprese registrate in applicazione del presente articolo.

(È approvato).

Ricordo a questo punto che il senatore Moro ha proposto la soppressione degli articoli 36 e 37 del progetto originario. Se non si fanno obiezioni questa proposta s'intende approvata.

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge la Commissione regionale per l'artigianato è istituita presso la Camera di commercio della Provincia nella quale ha sede l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si è disposta questa norma appunto perchè talvolta non si saprebbe presso quale sede istituire la Commissione regionale per l'artigianato. Nella prima applicazione di questa legge si segue il criterio di metterla dove c'è l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto in votazione l'articolo 38.

(È approvato).

Art. 38-bis.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 2-bis, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui al precedente articolo 3, anche agli effetti del precedente articolo 34;

b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione degli artigiani che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis, ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;

c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista degli artigiani aventi diritto al voto a cura di un Commissario nominato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani,

in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria;

d) la presentazione, al Ministro per l'industria ed il commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

GERVASI. Desidererei presentare a questo articolo due emendamenti di pochissimo conto, che furono ieri sera concordati in seno alla Sottocommissione.

Alla fine del primo comma, aggiungerei le parole: « sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quando in questo comma si dice che il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 2-bis, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato, è evidente che ci si richiama anche all'inciso « sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati ».

GERVASI. L'altro emendamento consiste nell'aggiungere alla fine della lettera c) del secondo comma, dopo le parole « sentite le organizzazioni di categoria », le altre « a carattere nazionale ».

Questo per evitare che si possano formare delle associazioni di comodo per riuscire ad introdursi in questa Commissione.

Quanto al primo emendamento dichiaro di rinunciarvi, dopo le assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal senatore Gervasi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 38-bis quale risulta con l'emendamento testè apportatovi.

(È approvato).

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)33^a SEDUTA (27 ottobre 1955)

La Sottocommissione propone inoltre il seguente articolo aggiuntivo, sulla cui collocazione si potrà decidere in seguito:

« Nessun produttore può adottare, quale ditta commerciale o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorra il termine "artigiano" e suoi derivati, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

È rimasta inoltre sospesa, da una precedente seduta, la votazione dell'articolo 2-*quinquies*, che è del seguente tenore:

Art. 2-*quinquies*.

Ai fini delle limitazioni numeriche di cui all'articolo 2-*bis*, sono computati i soci che nelle imprese di cui all'articolo 2 partecipano personalmente al lavoro.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vi sono due questioni di coordinamento che debbo sottoporre alla Commissione.

Mi pare che l'espressione « lavoro manuale », introdotta nella lettera c) dell'articolo 1, sia sostanzialmente in contrasto con lo spirito del provvedimento: dall'artigiano si richiede l'azione di direzione ed anche il lavoro manuale; ed io non vorrei che il termine drastico adottato conduca alla conseguenza pratica che, se per un giorno l'artigiano non lavori manualmente e in quel giorno sia effettuato un controllo, si possa dire che la azienda non è artigiana.

Per questo motivo, e tenendo conto di un articolo del Regolamento del Senato che disciplina la facoltà di coordinamento, proporrei di eliminare la parola « manuale » all'articolo 1.

DE LUCA. A questo mi oppongo categoricamente!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Va bene, senatore De Luca, ma discutiamone prima un po'!

La seconda questione che desideravo sottoporvi è questa. Abbiamo stabilito questa mattina, all'articolo 38-*bis*, che le norme di attuazione e di coordinamento saranno emanate dal Governo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Occorrerebbe coordinare, con questa norma, quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 2-*bis*, e stabilire anche ivi il medesimo termine di sessanta giorni, anzichè quello, prima previsto, di trenta giorni dalla pubblicazione di questa legge.

DE LUCA. Quanto alla prima questione io direi: « lavoro manuale sia pure discontinuo ». Su questo posso consentire.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questa formula potrebbe andar bene.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo 74 del Regolamento così dispone testualmente: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni. Il Senato, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera ».

Pertanto, vi è la possibilità di fare quanto è stato proposto dall'onorevole Sottosegretario, qualora la Commissione accolga la sua impostazione secondo la quale l'emendamento che apportammo a suo tempo alla lettera c) dell'articolo 1 contrasta con la scopo della legge.

Perciò, se non vi sono osservazioni, metto in votazione la modificazione concordata fra il senatore De Luca e l'onorevole Sottosegretario, per cui all'articolo 1, lettera c) dopo la parola « manuale », vengono aggiunte le altre « sia pure discontinuo ».

(È approvata).

Ora, se non vi sono obiezioni, metto in votazione la proposta dell'onorevole Sottosegretario

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

33ª SEDUTA (27 ottobre 1955)

di Stato tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 2-bis, le parole: « entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge » con le altre: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvata).

GERVASI. Parlando per una dichiarazione di voto, osservo, come ebbi già a rilevare nel corso della discussione di questo disegno di legge, che la posizione del Governo nel dibattito sull'ordinamento delle attività artigiane non è apparsa chiara. L'onorevole Sottosegretario infatti ha presentato a nome del Governo una serie di emendamenti, anzi un nuovo testo, alcuni articoli del quale sono stati approvati dalla Commissione.

Tuttavia il Governo mantiene presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge sulla stessa materia, recante la firma del ministro Malvestiti. Il formale ritiro di quel disegno di legge avrebbe chiarito, senza possibilità di equivoci, le intenzioni del Governo. Allo stato attuale delle cose il Senato può prendere atto che di fatto esiste una posizione nuova del Governo, diversa da quella contenuta nel disegno di legge ancora giacente presso l'altro ramo del Parlamento.

Questa interpretazione può presumersi dalla partecipazione attiva da parte del rappresentante del Governo alla discussione e dalla presentazione di un nuovo testo, parte del quale è stato approvato dalla Commissione.

La impostazione che è stata data al problema dell'ordinamento delle attività artigiane è viziata organicamente. Di fronte alla norma costituzionale che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di artigianato, non è possibile alcuna legislazione che contrasti con tale direttiva. Ogni norma in materia non può essere che una norma di applicazione della Costituzione.

Anche accettando la distinzione tra norme costituzionali programmatiche e norme direttamente precettive, non vi è dubbio che le norme programmatiche sono vincolanti per il legislatore.

Partendo da questo concetto, la nostra parte ha presentato una proposta di legge ed emendamenti al disegno di legge in discussione,

impernati sull'attività degli Enti autarchici territoriali, dal Comune alla Regione.

Le caratteristiche del disegno di legge presentato dalla nostra parte erano estremamente semplici: la registrazione delle attività artigiane viene affidata ai Comuni, i quali costituiscono l'istanza economica e giuridica naturale per le attività dell'artigianato; le Commissioni regionali, legate agli interessi locali, e in grado di comprendere e di dibattere tutti i problemi della categoria, costituiscono l'ossatura decentrata di tutto l'ordinamento; un fondo nazionale è destinato a fornire all'artigianato i mezzi necessari per la sua tutela ed il suo sviluppo.

La definizione dei requisiti e delle caratteristiche dell'artigianato è affidata a rigorose norme di legge.

Ma la discussione ha preso una diversa piega e, in luogo di un ordinamento semplice ed agile, si è preferito porre in essere un ordinamento complesso e faticoso, nel quale coesistono enti autarchici non territoriali e organi periferici dell'Amministrazione centrale.

È pur vero che attraverso la discussione quasi nulla è rimasto del progetto del collega senatore Moro e che radicali modificazioni sono state apportate alla sua primitiva impostazione. Ma è anche vero che molte norme sono state introdotte non per attenuare, ma per accentuare gli interventi del potere centrale, in palese contrasto con la direttiva della Costituzione.

Alcune proposte della nostra parte sono state accolte, ma il loro rilievo è in complesso formale piuttosto che sostanziale. La nostra parte ha fatto di tutto per pervenire ad un ordinamento democratico, semplice, obiettivo, che desse all'artigianato effettiva libertà di sviluppo e certezza dei propri diritti. E così sono state accolte, pur snaturandone le funzioni, le Commissioni comunali, è stato meglio definito il campo di applicazione della legge, sono state accettate alcune rappresentanze sindacali in organismi in cui la burocrazia è tuttavia preponderante, sono stati accolti alcuni principi di elettività. Tutto ciò però non cambia la natura della legge, la quale presenta perciò gravi aspetti negativi.

La legge non è in armonia con la Costituzione, in quanto conserva la competenza del po-

tere centrale e degli enti autarchici non territoriali in materia di artigianato; è eccessivamente macchinosa e complessa, col complicato congegno di Commissioni comunali, provinciali, regionali e nazionale, la cui competenza per materia in gran parte è coincidente. La legge inoltre confonde il problema amministrativo dell'ordinamento delle attività artigiane con quello economico e sociale della tutela e dello sviluppo dell'artigianato; e risolve, o meglio non risolve, quest'ultimo creando Commissioni su Commissioni, prive di qualsiasi potere deliberante e senza alcuno strumento di carattere operativo.

Infine la definizione delle attività artigiane per una parte non nasce dalla legge ma è affidata al Governo, il quale redigerà appositi elenchi. Non vi era alcun motivo di conferire questo potere e di accentrare anche per questa via le interferenze.

Tuttavia siamo di fronte ad un primo atto legislativo nei riguardi dell'artigianato, il quale dovrà essere senza dubbio perfezionato e reso rispondente alle effettive esigenze di diritto e di fatto; atto alla cui elaborazione la nostra parte ha dato un contributo concreto e notevole e che trae in definitiva la sua prima origine da una nostra iniziativa legislativa.

Riteniamo perciò di non dover votare contro l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, ma di non poterci dichiarare favorevoli ai suoi principi, oltre che ad alcune sue particolari disposizioni.

Nell'interesse dell'artigianato, per il buon ordinamento amministrativo e costituzionale, per la esigenza di una politica economica seria verso gli artigiani, la nostra parte si astiene dal voto sul presente disegno di legge affinché sia consentito, a coloro che nell'altro ramo del Parlamento vorranno porre mano ad un miglioramento delle norme sull'ordinamento dell'artigianato, di tenere conto di questa posizione.

TARTUFOLI. Ho ascoltato con molta attenzione questa specie di requisitoria, che con molta sorpresa noi abbiamo sentito leggere dall'amico e collega Gervasi. Evidentemente chi l'ha redatta non ha partecipato a queste nostre riunioni. È una specie di ordine di servizio che l'amico Gervasi ha dovuto eseguire,

dandone lettura a tutti noi. Però anche se questa requisitoria è ben redatta, col garbo e con la ponderatezza degli uffici di studio che onorano il Partito comunista, debbo meravigliarmi che chi ha redatto il testo cada in una profonda contraddizione, perchè mentre auspica che il Governo ritiri un suo disegno di legge che è presso la Camera dei deputati, al tempo stesso rivolge una serie di appelli per emendamenti sostanziali al disegno di legge approvato dalla Commissione del Senato.

Noi che in questa Commissione abbiamo collaborato con intelligenza e direi con abnegazione, fino al punto di trovare consenziente la maggior parte della Commissione nell'elaborare i punti controversi, nel cercare tutte le convergenze possibili e immaginabili in rapporto al disegno di legge, sì che esso fosse l'espressione una volta tanto del nostro pensiero concorde e della nostra solidarietà profonda e appassionata verso le categorie artigiane, vediamo ora creata una frattura di questo genere e messo un bastone tra le ruote del processo di formazione di questa legge.

Capisco, senatore Gervasi, che bisogna stare agli ordini, specie in un partito come il suo in cui si deve rispettare la disciplina... (*Interruzione del senatore Montagnani*). Comunque è evidente che noi non possiamo che rammaricarci di una simile impostazione, perchè ciò significa che di questo disegno di legge ne riparleremo nel 1956; infatti se alla Camera dei deputati si parte dai nostri colleghi comunisti col proposito di rifarlo daccapo, evidentemente il provvedimento sarà modificato e tornerà al Senato.

Quindi, in conclusione vorrei augurarmi che, passato il primo momento, passato questo senso di disagio che si è creato tra noi, l'operosità generosa del senatore Gervasi possa esplicarsi nel senso di ottenere che questo disegno di legge possa essere rapidamente approvato anche alla Camera, proprio perchè nella stessa sua requisitoria è detto che questo è un primo intervento nei confronti dell'artigianato. Alcune affermazioni della requisitoria tendono ad inserire nel provvedimento tutta una struttura dello Stato che ancora non esiste: a questo proposito è evidente che quando sarà creata la Regione molte cose dovranno essere modificate. Questo non toglie che la legge che abbiamo

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)33^a SEDUTA (27 ottobre 1955)

oggi fatta sia l'espressione della nostra solidarietà nei confronti del mondo artigiano.

BARDELLINI. All'inizio della discussione su questo progetto di legge io esposi, per la mia parte, alcuni punti di vista, alcuni dei quali sono stati accolti, mentre molti altri non lo sono stati. Tuttavia debbo riconoscere che quanto è risultato dalle nostre discussioni rappresenta una tappa, rappresenta un primo passo verso il soddisfacimento di molte rivendicazioni dell'artigianato italiano.

Io spero che questa prima tappa costituisca una specie di pista di lancio per ulteriori tappe; ed in questo senso noi daremo voto favorevole al disegno di legge.

DE LUCA. Naturalmente noi siamo tutti concordemente favorevoli alla approvazione del disegno di legge. Francamente dobbiamo convenire con quella meraviglia che ha espressa il senatore Tartufoli nei confronti dell'atteggiamento odierno del senatore Gervasi e del suo partito: esso ci lascia un po' sbalorditi, dopo che, con tanta passione e dedizione, si è collaborato per modificare, per conciliare, per chiarire, per fare una legge che fosse la espressione concorde della volontà dell'intera Commissione.

All'ultimo momento ci troviamo di fronte ad una dichiarazione di astensione. Ora questo implica una contraddizione in termini, e nell'ordine logico come in quello politico la contraddizione determina un vizio assoluto e insanabile.

Sentite, amici (mi dispiace di dover dire una cosa che va molto al di là della contingenza attuale) è meglio che facciate la politica del pugno chiuso, almeno vi conosciamo; quando fate la politica della mano aperta possiamo trovarci in imbarazzo.

Noi abbiamo acceduto per amore di concordia, per fare una legge che fosse l'espressione generale della Commissione, a certe modifiche che altrimenti non avremmo accettate.

ROVEDA. Questo è il gioco della democrazia!

DE LUCA. Questo è un gioco che non è molto lecito! Quando un uomo in politica im-

pegna la sua attività ne deve trarre tutte le conseguenze che ne derivano per necessità logica e direi anche giuridica.

Un rilievo però, collega Gervasi, credo che debba essere ripreso, perchè nell'ordine naturale delle cose, il Governo, pur avendo collaborato così da vicino alla formulazione della legge, pur avendo presentato sue proposte, non ha ancora deciso di ritirare il disegno di legge pendente dinanzi alla Camera dei deputati. Forse è stata una omissione senza importanza, ed allora noi non facciamo che sollecitare dal Governo il ritiro di quel provvedimento anche e specialmente per la serietà del Senato. Se noi, infatti, che siamo un ramo del Parlamento, abbiamo votato un provvedimento che esaurisce la materia e l'abbiamo fatto col concorso del Governo, non vi è ragione perchè sia mantenuto un disegno di legge comunque diverso da questo. È compatibile con l'ordine giuridico costituzionale che quando un ramo del Parlamento ha approvato un disegno di legge con la partecipazione del Governo, questo ne mantenga un altro? Credo di no, perchè il Governo non è che l'emanazione del Parlamento e una volta che un ramo del Parlamento, in una determinata materia, ha espresso la sua decisione sovrana, il Governo deve adeguarsi a questa.

Quindi, per questi motivi di ordine pratico, come di ordine giuridico e costituzionale, prego l'onorevole Sottosegretario di far presente, in sede di Governo, la necessità che sia ritirato il disegno di legge giacente dinanzi alla Camera dei deputati.

MOLINELLI. I colleghi senatori Tartufoli e De Luca hanno espresso la loro opinione ed hanno fatto apprezzamenti che riguardano anche me personalmente in quanto condivido le dichiarazioni del senatore Gervasi, appartenendo io al suo stesso Gruppo parlamentare.

Desidero far presente che il compito di una opposizione parlamentare è quello di collaborare costruttivamente e criticamente alla elaborazione delle leggi, di accettarne le parti buone, di respingerne quelle cattive.

Noi ci siamo trovati di fronte a diversi progetti riguardanti la regolamentazione giuridica delle imprese artigiane; abbiamo presentato per conto nostro un disegno di legge che

soggettivamente credevamo fosse il migliore. Il lavoro della Commissione ha portato alla approvazione di un testo che non risponde completamente alle nostre aspirazioni.

Nel corso della discussione abbiamo cercato con emendamenti di introdurre nel disegno di legge del senatore Moro alcune delle nostre richieste. Io ricordo, a titolo esemplificativo, la proposta da me fatta che nelle Commissioni comunali fosse ammessa la presenza del sindaco che avrebbe dovuto esserne il presidente. Si potrebbero citare altri esempi.

Il fatto è che, in questa occasione come in altre, noi dobbiamo dichiarare il nostro pensiero. Esso consiste nel ritenere che questo disegno di legge non risponda completamente a quella disciplina giuridica dell'artigianato che noi avremmo auspicato.

Comunque esso è già un inizio di regolamentazione giuridica delle imprese artigiane, ragione per cui non possiamo votare contro il disegno di legge che rappresenta un primo passo verso la regolamentazione di questa attività economica. Non possiamo peraltro essere favorevoli al tempo stesso al disegno di legge così come è formulato, in quanto esso non accetta completamente le nostre istanze. Se dichiariamo di astenerci, non vedo che cosa vi sia in questo di non parlamentare o di strano, come mostra di ritenere il senatore De Luca.

Debbo ricordare al senatore De Luca che noi abbiamo avuto proprio ieri, a proposito della funzione parlamentare della opposizione, una esperienza offertaci dall'altro ramo del Parlamento, dove la legge sui tribunali militari — che non aveva avuto la nostra approvazione perchè avremmo desiderato la piena applicazione dell'articolo 103 della Costituzione — ha tuttavia raccolto il voto favorevole dei comunisti quando si è presentato il pericolo che una parte della Camera imponesse una interpretazione della legge che non rispettava affatto l'articolo 103 della Costituzione.

La nostra lotta quindi non deve essere giudicata come una volontà di sabotare i lavori della Commissione o del Parlamento, ma come il desiderio di elaborare leggi tali che realizzino completamente quei principi democratici che ispirano il nostro partito.

Quanto alla considerazione del collega senatore Tartufoli sui nostri metodi di lavoro, di-

chiariamo che siamo orgogliosi di poter lavorare collettivamente, responsabilmente e di non lasciare niente alla improvvisazione, ma di far tutto meditatamente.

Crediamo di avere operato nella migliore maniera nell'interesse della categoria artigiana e dichiariamo che col provvedimento di oggi, secondo noi, non si è completamente venuti incontro alle aspirazioni di questa categoria.

BRAITENBERG. Pur appartenendo ad una provincia che ha competenza primaria per l'artigianato, dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge, in quanto esso costituisce comunque un progresso per l'artigianato che fino ad ora non aveva alcuna regolamentazione generale, mentre oggi, finalmente, l'avrà. E mi auguro che le Regioni e le Provincie possano, nella loro legislazione, fondarsi sopra questo provvedimento.

Ricordo che la Provincia autonoma di Bolzano aveva deliberato una legge sull'artigianato che si fonda, all'incirca, sui principi del provvedimento che noi abbiamo ora elaborato nella nostra Commissione. Il Governo respinse quella legge anche perchè disponeva che ogni artigiano dovesse essere iscritto nell'albo; il Governo ha dichiarato che l'obbligo della iscrizione all'albo era contrario alle disposizioni della Costituzione.

Il nostro testo non prevede l'obbligo della iscrizione nell'albo per potere esercitare una attività artigiana, ma limita i vantaggi sia tributari, sia creditizi a coloro che sono iscritti agli albi. Mi pare che si arrivi praticamente alla stessa conclusione.

Pertanto mi auguro che questa legge entri in vigore quanto prima possibile, perchè con ciò le Regioni e le Provincie potranno legiferare in materia, seguendo i principi generali della legge nazionale.

Uno degli scopi della legge è la valorizzazione e la elevazione dell'artigianato italiano; per poter competere sui mercati esteri occorre che il nostro artigianato si tenga su un livello altissimo, e per raggiungere ciò mi augurei che questa nostra legge, che oggi approviamo, sia seguita da un'altra con la quale si regoli anche l'apprendistato. Secondo me sarebbe opportuno che si limitasse l'iscrizione all'albo degli artigiani a chi dia prova del pos-

sesso della capacità professionale in base ad un periodo di apprendistato. Questo era previsto nella legislazione austriaca, la quale sanciva l'obbligo dell'apprendistato: colui che voleva avere la licenza per esercitare il mestiere di artigiano faceva una prova dopo un breve tirocinio.

Concludendo ripeto che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

MORO. Poche parole, onorevole Presidente, per dichiarazione di voto.

È chiaro che non posso non essere pienamente favorevole al disegno di legge che abbiamo discusso. E tanto più lo debbo essere in quanto debbo constatare che il testo che si è venuto elaborando durante otto laboriose sedute è rimasto essenzialmente quello originario. Nessuno degli istituti, infatti, che erano stati proposti col disegno di legge 773 all'attenzione della Commissione, è stato soppresso o mutato, ma tutti decisamente migliorati. Debbo quindi esprimere un ringraziamento molto vivo alla Commissione per aver voluto accettare il disegno di legge così com'era stato concepito nelle sue linee fondamentali; ringraziamento che debbo esprimere anche al senatore Gervasi per la collaborazione che ci ha dato.

Però con questa mia espressione di ringraziamento non posso non esprimere la sorpresa più viva per le dichiarazioni che or ora abbiamo sentite dal senatore Gervasi.

Non voglio ripetere quanto è stato detto in proposito e giustamente dal senatore Tartufoli; ma non posso non ricordare che la dichiarazione di voto del collega Gervasi ci ha sorpreso anche per altri motivi: in primo luogo perchè è in netto contrasto con le dichiarazioni, e non sono poche, già rese altre volte dallo stesso senatore Gervasi in favore del disegno di legge nel testo che siamo venuti approvando nella nostra Commissione; in secondo luogo perchè essa è in netta antitesi con la piena, positiva partecipazione del senatore Gervasi e dei suoi colleghi di parte alla discussione, alla elaborazione ed alla approvazione dei vari articoli di questo provvedimento, sia in sede di Commissione, sia, ed ancor più, in sede di Sottocommissione, dove la collaborazione è stata sempre veramente attiva e feconda e le decisioni sono state sempre adottate in forma unanime.

Sul piano politico poi non posso dimenticare che il senatore Molinelli ebbe già la benevolenza di dirci in Commissione come le stesse associazioni della Confederazione nazionale dell'artigianato, di cui è vice presidente il senatore Gervasi, sollecitassero l'approvazione di questo testo che or ora abbiamo finito di esaminare.

Infine, sono motivo di sorpresa le dichiarazioni del senatore Gervasi perchè esse sono in insanabile disaccordo con la sua dichiarazione resa all'inizio della discussione degli articoli del disegno di legge, quando egli ebbe a dichiarare di non voler insistere nella discussione di un suo disegno di legge ma di accettare di accantonarlo per trasformare quelli che erano i suoi postulati in emendamenti, alcuni dei quali sono stati accettati ed altri nemmeno proposti dal senatore Gervasi.

Detto questo per la necessaria chiarezza delle posizioni, penso che noi non abbiamo fatto certamente una legge perfetta, perchè non è nella natura delle cose di questo mondo essere perfette. Ci rendiamo tutti conto delle lacune e delle imperfezioni del testo che stiamo per votare, ma è un dato di fatto incontrovertibile che questa è la prima legge che il Senato italiano ha elaborato per gli artigiani ed è quindi sperabile che anche nell'altro ramo del Parlamento questo provvedimento sarà accolto con quell'alto senso di responsabilità che è da tutti condiviso e che qui ci ha fatti tutti estremamente pensosi nel delineare le prime istituzioni a favore dell'artigianato.

Con la Commissione provinciale per l'artigianato abbiamo offerto per la prima volta in Italia ad una categoria, e questo mi sembra molto importante, uno strumento di autogoverno e di autocontrollo. È soltanto un avvio. Non siamo potuti e non possiamo per ora arrivare alle Camere dell'artigianato come sono state costituite in Germania o alle Camere dei mestieri costituite in Francia; ma è un primo passo per arrivare anche in Italia ad una organizzazione autonoma di categoria e credo che in questa direzione abbiamo operato nell'ambito del vero Stato democratico moderno e ci siamo ispirati alla Costituzione che regola il nostro Paese. Certamente abbiamo valorizzato l'artigianato, aprendogli possibilità e prospettive completamente nuove con la definizione

dell'articolo 1; e riteniamo che attraverso tutte le norme del disegno di legge n. 773, abbiamo potuto fare quant'era possibile in questo momento storico nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, senza turbare, ma anzi migliorando le caratteristiche del mondo economico e sociale italiano. Dobbiamo infine ricordare — ed è opportuno dirlo e mi pare che l'adesione del senatore Braitenberg ne sia una riprova — che votando questo disegno di legge non turberemo in alcun modo quello che è l'impegno costituzionale di riconoscere alle Regioni la facoltà legislativa in questa materia. Tutto il disegno di legge è improntato a questo impegno, al massimo rispetto delle attribuzioni delle Regioni.

Per questi motivi il mio voto sarà a favore di questo disegno di legge.

MOLINELLI. Io ho dichiarato nel corso della discussione che la approvazione del disegno di legge Moro era auspicata dalle categorie interessate. Mi riferivo ad un ordine del giorno inviatomi dagli artigiani delle provincie di Pesaro ed Urbino. In questo ordine del giorno si chiedeva che il disegno di legge Moro fosse portato al più presto alla discussione dei due rami del Parlamento affinché questi lo approvassero con gli emendamenti presentati dalla Confederazione nazionale dell'artigianato, i quali rispecchiavano le esigenze della categoria e s'inquadravano nello sviluppo economico e sociale del Paese.

Noi non siamo oggi contrari a questo disegno di legge, come si potrebbe dedurre dalle critiche che ci sono state mosse; noi diciamo solo che in questo progetto di legge, che noi abbiamo sollecitato e che siamo lieti di vedere finalmente realizzato, non sono accolti tutti gli emendamenti che noi avremmo voluto apportarvi.

Soltanto per questo motivo ci asteniamo dal voto e mi pare che così facendo agiamo con perfetta coerenza.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io debbo vivamente ringraziare la Commissione: questo era il mio debutto presso la Commissione dell'industria del Senato. Abbiamo fatto un buon lavoro in meno di un mese; una legge molto complessa è stata elaborata, legge che naturalmente su-

sciterà polemiche di varia natura, perchè è legge viva e le leggi vive suscitano polemiche, al contrario delle leggi morte o inutili, che non ne sollevano alcuna.

Debbo dichiarare che il Governo ha collaborato tenendo presente un suo punto di vista e tuttavia accettando spesso che questo punto di vista venisse corretto dalle deliberazioni della Commissione. Questo è nella linea e nella logica della prassi parlamentare.

Il testo che è venuto fuori non è il testo del Governo (progetto Malvestiti), non il testo del senatore Moro in tutto e per tutto, nè il testo Gervasi, nè il testo Colitto, attualmente alla Camera: è un testo nuovo. Probabilmente questo testo non accoglie al cento per cento le aspirazioni di alcuna parte politica e neppure del Governo: ciascuno, dal suo punto di vista, può criticare questo testo e desiderare ulteriori emendamenti.

Indubbiamente, per esempio, le Commissioni comunali sono state costituite con una partecipazione dei Consigli comunali che dal punto di vista del Governo rappresenta solo un atto di concessione nei confronti di questa Commissione, ma direi, non corrisponda ad esigenze della logica, o meglio di un certo tipo di logica.

Così pure per quel che riguarda la formazione di altri organi, se ci volessimo porre su un piano di difesa di principi, a nome del Governo dovremmo affermare che non siamo del tutto soddisfatti. Ma quando si fa un testo concordato è chiaro che a qualche cosa si deve rinunciare.

Abbiamo ritenuto che il testo concordato fosse da noi accettabile e ritenevamo altresì, fino a qualche momento fa, che fosse accettabile anche dalle altre parti del Senato che con noi l'hanno concordato. Per questo, molto giustamente, alcuni senatori hanno avuto un senso di sorpresa per il voto comunista, che si differenzierà in questa occasione dal voto socialista. Perchè è chiaro che se nell'altro ramo del Parlamento ciascuna parte politica dovesse riprendere la sua piena libertà di azione, non vorrete certo che rimanga bloccato solo il Governo nel difendere il testo concordato!

Ciascuna parte politica ricordi nell'altro ramo del Parlamento che è sottoposto ad essa un testo concordato. L'impegno del Governo

vale quindi entro i limiti del possibile, salva la sovranità del Parlamento di decidere in maniera diversa.

Ogni rottura della attuale concordia porterebbe il Governo a riprendere la posizione di autonomia da cui è partito. L'autonomia esiste o per tutti o per nessuno: e per questo vorrei che la astensione di una certa parte, rappresentata dal senatore Gervasi, non fosse come il segno foriero di una lotta da riprendersi nell'altro ramo del Parlamento e che finirebbe per riportare tutto alle posizioni di partenza.

Il mio è un appello, affinché nell'altro ramo del Parlamento si determini la stessa posizione di collaborazione che si è avuta qui.

È stato detto: c'è un progetto Malvestiti non ritirato dinanzi alla Camera dei deputati; sarebbe nella correttezza parlamentare che il Governo lo ritirasse. Ora è chiaro che, fino a quando il Senato non avesse deliberato sulla materia, non era possibile toccare quel progetto. Evidentemente, nel discutere alla Camera, il Governo terrà conto di aver elaborato insieme a voi questo testo concordato, con le motivazioni, con le riserve, con le precisazioni che ho avuto l'onore di fare.

Molti problemi rimangono insoluti: sappiamo che questo disegno di legge sulla disciplina giuridica dell'artigianato non affronta la complessa materia delle botteghe-scuola e dell'apprendistato, la quale dev'essere approfondita. Questo disegno di legge non è fine a se stesso, ma è la base per altri disegni di legge di carattere economico e sociale.

Il ritardo nel gettare questa base impedirebbe una disciplina sistematica del nostro mondo artigiano anche dal punto di vista economico e sociale e perciò, nonostante talune deficienze, rinnoviamo l'augurio che lo stesso spirito di concordia che qui si è avuto si possa incontrare nell'altro ramo del Parlamento.

GERVASI. Poche parole per fatto personale. Pare che la mia dichiarazione sia stata una specie di bomba, che ha meravigliato i colleghi.

Alcuni colleghi hanno detto che la mia posizione è contraddittoria ed hanno espressa la propria meraviglia; io mi meraviglio delle meraviglie degli altri. Ho lealmente collaborato per cercare di migliorare quel che secondo me era migliorabile della proposta del senatore Moro. Ho cercato di far introdurre degli emen-

damenti che credevo possibili ed accettabili. Ed è vero che alcuni emendamenti ho rinunciato a proporli, ma era inutile sottoporre alla votazione emendamenti di cui era già in anticipo scontata la bocciatura. Però quando si fanno le osservazioni che sono state fatte a proposito della mia dichiarazione, mi pare che si pecchi di ingenuità eccessiva circa la funzione dell'opposizione nella discussione dei disegni di legge.

E non è contraddizione, collega Moro, che io abbia consentito ad accantonare il mio disegno di legge per discutere il testo del suo, perchè io ho acceduto molto volentieri a questo proprio in funzione della necessità che questa legge venisse presto varata. E non ho cercato per nulla di ostacolare la discussione, come il Regolamento me ne avrebbe dato la possibilità.

Il disegno di legge mio è rimasto accantonato, ma, insomma, dal disegno di legge mio a quello che si sta per approvare c'è una notevolissima differenza di fondo, di sostanza.

È stato molto migliorato il testo originario, l'ho già detto. E non ho detto che votavo contro, ho detto solo che io e i colleghi della mia parte politica ci saremmo astenuti. D'altra parte il collega Moro me ne può dare atto: proprio ieri sera al collega Moro personalmente, in sede privata, dissi che mi sarei astenuto, ma aggiunsi anche che questo non voleva dimostrare alcuna intenzione di ostacolo o di insidia. Dissi ancora: siccome il mio voto di astensione deve essere soltanto interpretato come un atto che dia la possibilità alla parte mia nell'altro ramo del Parlamento di apportare ulteriori miglioramenti al disegno di legge, se eventualmente nella Commissione si fosse verificata un'incrinatura della maggioranza all'atto della approvazione finale, allora avrei cambiato la mia posizione ed avrei dato voto favorevole al disegno di legge.

Questo lo affermo ancora: nella eventualità in cui nella Commissione, per puro caso, ci fosse una incrinatura nella maggioranza ed il disegno di legge corresse il pericolo di essere bocciato, io modificarei la mia posizione e voterei in favore.

Quindi niente può far pensare che la nostra sia una posizione preclusiva alla legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Ringrazio tutti i colleghi per la loro collaborazione nella discus-

sione di questo disegno di legge. Sono convinto che la Commissione abbia onorato l'attestazione di fiducia che il Presidente del Senato ci aveva data, assegnandoci in sede deliberante questo provvedimento.

Sono convinto altresì che il disegno di legge sarà accolto dal Paese con vero compiacimento.

Do ora lettura di un ordine del giorno che è stato presentato da numerosi senatori:

« La 9^a Commissione, approvando il disegno di legge n. 773 contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, d'iniziativa del senatore Moro, in armonia con l'ordine del giorno votato dal Senato il 23 luglio 1954, invita il Governo: 1) a considerare la necessità che ogni futura provvidenza all'artigianato debba sempre comprendere tutte le imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale; 2) ad approfondire il problema dell'apprendistato e delle botteghe scuola ed a presentare concrete proposte legislative al Parlamento anche ai fini dell'eventuale adozione della patente di mestiere quale titolo di qualificazione dell'apprendista; 3) ad introdurre, in occasione della legge organica sulle attribuzioni dei Ministeri, la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

DE LUCA Carlo, GERVASI, CARMAGNOLA, BUGLIONE, BARDELLINI, MORO, MONTAGNANI, BRAITENBERG, TARTUFOLI, SARTORI, MOLINELLI, BUSSI, ROVEDA.

Metto ai voti questo ordine del giorno.

(È approvato).

Do, infine, lettura del testo coordinato del disegno di legge:

CAPO I.

DELL'IMPRESA ARTIGIANA.

Art. 1.

È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per iscopo la produzione dei beni o servizi, di natura artistica od usuale, per i quali l'impresa sia specializzata;

b) che sia organizzata col lavoro del suo titolare ed eventualmente con quello dei suoi familiari;

c) che il suo titolare partecipi anche col proprio lavoro manuale, sia pure discontinuo, alla produzione dell'impresa, abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente purchè esso sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

L'impresa artigiana impiega le attrezzature, i macchinari, le fonti di energia ed in genere tutti i sussidi della tecnica più idonei ai suoi scopi produttivi.

Essa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

La qualifica artigiana di una impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8.

Art. 2.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice o cooperativa, purchè la maggioranza dei soci abbia i requisiti indicati nell'articolo 1 e partecipi personalmente al lavoro.

Le disposizioni di legge concernenti le imprese artigiane sono applicabili anche ai consorzi costituiti fra dette imprese.

Art. 3.

Non possono essere considerate artigiane, e pertanto non sono incluse negli albi di cui al successivo articolo 8:

a) le imprese che impiegano normalmente più di dieci dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti;

b) le imprese che si dedicano ad una produzione esclusivamente in serie, eccettuate

quelle che, impiegando normalmente non più di cinque dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti, svolgono determinate attività non aventi precisa caratteristica industriale.

Non soggiacciono alla limitazione nel numero dei dipendenti le imprese artigiane che svolgono le loro attività nel settore dei mestieri artistici, tradizionali o dell'abbigliamento su misura.

Gli elenchi delle attività di cui alla lettera b), nonché delle attività non soggette a limitazione, sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati.

Gli elenchi possono essere revisionati, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse modalità su richiesta della Commissione parlamentare predetta o del Consiglio superiore dell'artigianato.

Art. 4.

Ai fini delle limitazioni numeriche di cui al precedente articolo 3, sono computati i soci che nelle imprese di cui all'articolo 2 partecipano personalmente al lavoro.

Art. 5.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 8 per la durata di cinque anni se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 6.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 7.

Nessun produttore può adottare, quale ditta commerciale o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorra il termine « artigiano » e suoi derivati, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 8.

Art. 8.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 13, sentita la Commissione comunale per le attività artigiane.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possiede tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta è equivalente alla iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

Art. 9.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a man-

care uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Art. 10.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 15, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide in via definitiva sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Tribunale decide in camera di consiglio sentito il Pubblico ministero.

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANE.

Art. 11.

Presso ciascun Comune è istituita una Commissione per le attività artigiane quale organo consultivo su ogni argomento di competenza comunale interessante l'artigianato.

La Commissione formula proposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito della circoscrizione comunale ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 12.

La Commissione comunale è costituita con provvedimento del Sindaco.

Nei Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, essa è composta di tre titolari di imprese artigiane esercenti nel Comu-

ne, di cui due eletti rispettivamente dal Consiglio comunale e dalla Commissione provinciale per l'artigianato e uno designato dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la Commissione è composta di sette titolari d'imprese artigiane esercenti nel Comune, di cui:

- a) tre eletti dal Consiglio comunale col rispetto della minoranza;
- b) tre eletti dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
- c) uno designato dall'E.N.A.P.I.

I predetti titolari d'imprese artigiane devono risultare iscritti nell'albo di cui all'articolo 8 e nelle liste elettorali del Comune.

Il Presidente è eletto fra i componenti della Commissione.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

CAPO III.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.

Art. 13.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia nonchè ad aggiornarne i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 14.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

d) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;

e) da tre esperti scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo.

I membri di cui al comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

CAPO IV.

DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'ARTIGIANATO.

Art. 15.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 10;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 16.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;

c) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 17.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio.

Le Commissioni comunali per le attività artigiane sono sottoposte alla vigilanza dei Prefetti.

CAPO V.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ARTIGIANATO.

Art. 18.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Consiglio superiore dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione di cui all'articolo 25, potranno essere istituite in seno al Consiglio superiore dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Art. 19.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;

b) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane, in numero complessivo di tre;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-Mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno due Vice Presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni.

Art. 20.

A tutti i componenti del Consiglio superiore dell'artigianato e ai funzionari addetti spetta un gettone di presenza che verrà determinato dal Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio.

I componenti del Consiglio che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, sono equiparati ai funzionari statali di grado quinto, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e delle sue sezioni e per le missioni loro conferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Consiglio stesso.

Art. 21.

Per il funzionamento del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue Sezioni saranno stanziati annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per gettoni di presenza, indennità di viaggio e di soggiorno e per le spese di ufficio.

CAPO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 22.

Ai fini delle norme concernenti gli assegni familiari, il credito all'artigianato, l'apprendistato e le provvidenze per l'artigianato dei territori montani, sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate dalla presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, concernente gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane, è modificato come segue: « Le aziende predette cessano di far parte del settore per l'industria della Cassa medesima ».

Sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, concernente il credito all'artigianato;

b) l'articolo 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

c) l'articolo 64 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

È inoltre abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge, alle imprese inquadrare nella gestione per le aziende artigiane della Cassa unica assegni familiari è concessa l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 8 su domanda dei rispettivi titolari.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è concessa l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, su domanda, ad ogni titolare di licenza comunale per l'esercizio di un mestiere artigiano, nel caso che l'attività sia esercitata senza l'ausilio di lavoratori dipendenti, esclusi i familiari ed i congiunti del titolare.

Resta salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 e dell'articolo 9 nei confronti delle imprese registrate in applicazione del presente articolo.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge la Commissione regionale per l'artigianato è istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia nella quale ha sede l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 25.

Il Governo è autorizzato ad emanare, nei termini e con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 3, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui al precedente articolo 8, anche agli effetti del precedente articolo 22;

b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione degli artigiani che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;

c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista degli artigiani aventi diritto al voto a cura di un Commissario nominato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

d) la presentazione, al Ministro per l'industria e il commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.